



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Analisi rapida di casi
Il rimborso dell'IVA nel
settore della Coesione
– un utilizzo dei fondi UE
non ottimale e soggetto
a errore

Novembre 2018

Indice

	Paragrafo
Introduzione	01-02
Cos'è l'IVA e come funziona?	03-05
Norme di ammissibilità per l'IVA nella spesa in materia di coesione	06-09
Il rimborso dell'IVA: spesso fonte di errori, incongruenze e di un uso non ottimale dei fondi	10-22
Errori quantificati dovuti al rimborso di IVA non ammissibile	12-13
Incongruenze nel trattamento dell'IVA come spesa ammissibile	14-18
Uso non ottimale dei fondi UE nel rimborso dell'IVA agli enti pubblici	19-22
I tentativi compiuti dalla Commissione per migliorare la situazione	23-32
Che cosa è stato fatto finora	23-26
Cosa potrebbe accadere nel prossimo periodo di programmazione?	27-32
Glossario	
Équipe della Corte dei conti europea	

Introduzione

01 Nelle relazioni annuali sugli esercizi 2015 e 2017, la Corte ha evidenziato la complessità del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come costo ammissibile nel settore della Coesione, specie nel caso degli *organismi pubblici*¹. Il presente documento apporta informazioni supplementari completando le osservazioni e i punti di vista espressi nel parere n. 6/2018 sulla proposta della Commissione concernente il futuro trattamento dell'IVA nel regolamento recante le disposizioni comuni².

02 A tal fine, gli auditor hanno analizzato le risultanze di audit per la spesa nel settore della Coesione degli audit svolti in passato ai fini della dichiarazione di affidabilità (DAS). Sulla base dell'analisi espletata, gli auditor presentano una panoramica delle principali criticità emerse riguardo all'IVA:

- o ragioni alla base degli errori quantificabili riscontrati;
- o incongruenze nel trattamento dell'IVA e
- o uso non ottimale dei fondi UE.

¹ Relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2017, paragrafi 6.40-6.42; relazione annuale della Corte sull'esercizio finanziario 2015, paragrafi 6.31-6.35.

² Cfr. paragrafi 87-89 del parere della Corte n. 6/2018.

Cos'è l'IVA e come funziona?

03 L'IVA è un'imposta indiretta sui consumi di beni e servizi, disciplinata da norme emanate a livello di ciascuno Stato membro. Le *aliquote IVA ordinarie* applicate nell'UE variano dal 17 % in Lussemburgo al 27 % in Ungheria. Per garantire un certo livello di armonizzazione in tutta l'UE, la direttiva IVA del 2006³ stabilisce un sistema comune d'imposta sul valore aggiunto che gli Stati membri sono tenuti a integrare nella propria normativa nazionale.


04 I soggetti passivi⁴ hanno l'obbligo di applicare l'IVA alle proprie attività imponibili (vendite) e a versare l'importo riscosso all'autorità fiscale nazionale. Il soggetto passivo può, a sua volta, chiedere il rimborso dell'IVA già corrisposta sui propri acquisti di beni e servizi.

05 Al termine del processo di produzione e/o commercializzazione, l'importo totale dell'IVA inclusa nel prezzo finale viene imputato al bilancio statale. Il consumatore finale, che non conferisce al prodotto alcun valore aggiunto, non ha alcun diritto al rimborso e sostiene quindi, in definitiva, il costo totale dell'IVA inclusa nel prezzo finale del prodotto acquistato (cfr. ***figura 1***).

³ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 347/1 dell'11.12.2006).

⁴ In generale, per "soggetto passivo" si intende chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Figura 1 – Come funziona l'IVA



Fonte: Corte dei conti europea.

Norme di ammissibilità per l'IVA nella spesa in materia di coesione

06 La spesa dell'UE spesso comporta la sovvenzione di costi relativi all'acquisto di beni e servizi. L'IVA corrispondente può rappresentare fino a un quinto del costo di un progetto (cfr. paragrafo 03). Ne consegue che il trattamento dell'IVA è un aspetto importante nel contesto dell'ammissibilità della spesa cofinanziata dal bilancio dell'UE.

07 I fondi erogati a titolo della *politica di coesione* rimborsano le spese sostenute dai beneficiari conformi alle norme di ammissibilità nazionali e dell'UE. L'IVA è uno dei pochi settori in cui i principi di ammissibilità sono definiti a livello dell'UE. Queste norme sono rimaste pressoché immutate dal 2000⁵. In linea di principio, l'IVA è ammissibile al cofinanziamento solo se non è recuperabile in forza della legislazione nazionale in materia di IVA⁶.

08 Come per i periodi di programmazione precedenti, il regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per il periodo 2014-2020 usa il termine "recuperabile" come criterio di ammissibilità. In altri termini, se i beneficiari possono recuperare l'IVA, questa non costituisce un costo ammissibile, indipendentemente dal fatto che l'IVA versata sia effettivamente recuperata. Di conseguenza, per i beneficiari che non sono soggetti passivi e non possono quindi recuperare l'IVA, tale importo costituirebbe, di norma, un costo ammissibile.

⁵ Norma n. 7: IVA e altre imposte e tasse. Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GUL 193 del 29.7.2000, pagg. 9-48).

⁶ Articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

09 La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha introdotto, in due sentenze del 2012⁷, un'interpretazione più ampia del concetto di recuperabilità, concludendo che l'esame formale dello status fiscale di un beneficiario non è una base sufficiente per decidere in merito alla recuperabilità dell'IVA e quindi alla sua ammissibilità. Le autorità degli Stati membri dovrebbero anche tener conto della struttura operativa di un progetto cofinanziato, la quale potrebbe comprendere diverse entità. Ciò implica che, anche se un ente pubblico, avente lo status di soggetto non passivo, beneficia di un aiuto UE per la costruzione di un elemento infrastrutturale, l'IVA corrispondente dovrebbe essere considerata recuperabile se l'infrastruttura è o sarà gestita da un ente diverso che impone tariffe (comprehensive di IVA) agli utenti finali. Il **riquadro 1** riassume la causa di cui trattasi e illustra l'interpretazione giuridica vincolante della recuperabilità dell'IVA data dalla CGUE.

Riquadro 1

Sentenza della CGUE sull'IVA non recuperabile

In Ungheria, una joint venture pubblica interamente di proprietà dello Stato gestisce la costruzione di un'autostrada per conto di quest'ultimo. Una volta completata l'autostrada, i diritti di proprietà vengono trasferiti gratuitamente a un'altra società pubblica, che gestisce proprietà dello Stato. Un'ulteriore società di proprietà dello Stato amministra l'autostrada, riscuotendo pedaggi comprensivi dell'IVA.

La società che gestisce la costruzione era il beneficiario dell'aiuto UE e ha calcolato il tasso di spesa ammissibile tenendo conto sia del costo totale dell'infrastruttura (IVA compresa) sia del reddito proveniente dalla riscossione dei pedaggi. Non avendo attività commerciali, ha considerato l'IVA una spesa ammissibile e ne ha richiesto il rimborso. La Commissione, però, ha fatto presente che, poiché la società riscuote il pedaggio, l'IVA è di fatto recuperabile, e quindi non ammissibile. La sentenza della Corte di giustizia ha confermato il parere della Commissione.

Fonte: sintesi della causa T-89-10 a cura della Corte dei conti europea.

⁷ Causa T-89/10 e T-407, Ungheria contro Commissione europea, sentenza del 20 settembre 2012 del Tribunale.

Il rimborso dell'IVA: spesso fonte di errori, incongruenze e di un uso non ottimale dei fondi


10 Nell'ambito del lavoro svolto ai fini della DAS, gli auditor della Corte hanno riscontrato problemi di ammissibilità connessi all'IVA, che hanno spesso dato luogo a errori da essa quantificati. Gli auditor hanno anche rilevato incoerenze nel trattamento dell'IVA come costo ammissibile, sia all'interno dei singoli Stati membri sia fra questi, nonché situazioni in cui il rimborso dell'IVA ha chiaramente condotto a un uso non ottimale dei fondi UE secondo i criteri della sana gestione finanziaria. La maggior parte di questi casi si è verificata quando i beneficiari degli aiuti UE erano enti pubblici.

11 I paragrafi che seguono presentano i risultati dell'analisi svolta dalla Corte sui progetti esaminati in precedenti audit DAS e ne illustrano le constatazioni in dettaglio.

Errori quantificati dovuti al rimborso di IVA non ammissibile

12 Dal 2015 al 2017, gli auditor della Corte hanno controllato 561 interventi nel quadro degli audit relativi alla DAS. Nel 73 % dei casi, i beneficiari degli aiuti UE erano enti pubblici. Sono stati quantificati 94 errori, 20 dei quali (il 21 %) riguardanti il rimborso di IVA non ammissibile. Quasi tutti questi errori (95 %) riguardavano enti pubblici. La **figura 2** mostra gli errori IVA riscontrati espressi in percentuale del totale degli errori quantificati nel 2015, nel 2016 e nel 2017.


Figura 2 – Costatazioni relative all'IVA cui hanno portato gli audit DAS svolti dal 2015 al 2017



Fonte: Corte dei conti europea.

13 In 14 casi, l'IVA non rimborsata è stata dichiarata come costo dal beneficiario anche se questi – o il destinatario finale – aveva il diritto di recuperarla, in quanto era *recuperabile*. In sei casi, i beneficiari hanno chiesto il rimborso dell'IVA unicamente in base a un esame formale del loro status di beneficiari. In questi casi, né il beneficiario né le autorità dello Stato membro hanno riconosciuto che la natura dell'attività cofinanziata rendeva di fatto l'IVA recuperabile. Ciò significava che l'IVA non era ammissibile al rimborso. La **figura 3** mostra i diversi tipi di errori riscontrati e cita esempi delle varie fattispecie.

Figura 3 – Tipologie ed esempi di errori relativi all'IVA rilevati negli audit DAS



Fonte: Corte dei conti europea.

Incongruenze nel trattamento dell'IVA come spesa ammissibile

14 Il rimborso dell'IVA come costo ammissibile a carico del bilancio dell'UE dipende, in una certa misura, da come sono strutturati i progetti, un aspetto su cui le autorità degli Stati membri sono libere di decidere. L'attuazione di un determinato progetto (ad esempio, un'infrastruttura) può essere organizzata in vari modi nei diversi Stati membri, comportando un trattamento non uniforme dell'IVA all'interno dell'UE.

15 Alcuni Stati membri si avvalgono di enti aventi una finalità unica per attuare progetti infrastrutturali. In genere, tali soggetti sono interamente di proprietà dello Stato, o delle autorità regionali o locali, ma operano nel quadro giuridico di una società privata. In questi casi, la società pubblica è un soggetto passivo per quanto concerne l'IVA, la quale è quindi considerata recuperabile e non ammissibile al finanziamento UE.


16 In altri casi, il beneficiario diretto dell'aiuto UE è lo Stato o un'autorità regionale o locale (o un organismo sotto la sua autorità). Poiché questi enti pubblici di norma non recuperano l'IVA, i fondi UE possono rimborsare tale costo allo Stato membro.

17 La **tabella 1** presenta le varie strutture di attuazione nel settore stradale negli Stati membri oggetto di audit⁸. Dalla tabella risulta che, nel 73 % dei casi, gli Stati membri applicano un sistema in cui l'IVA è ammissibile.

Tabella 1 – Natura dei beneficiari e ammissibilità dell'IVA nel settore stradale

Stato membro ⁽¹⁾	Agenzia o fondo pubblico (o simile)	Autorità statale, regionale o locale	Società pubblica
Bulgaria	ammissibili		
Repubblica ceca	ammissibili	ammissibili	
Germania		ammissibili	
Estonia	ammissibili		
Spagna	ammissibili		
Grecia		ammissibile/ non ammissibile	non ammissibile
Ungheria			non ammissibile
Italia		ammissibili	non ammissibile
Lettonia		ammissibili	
Malta	ammissibili		
Polonia	ammissibili	ammissibili	
Portogallo			non ammissibile
Romania		non ammissibile	
Slovenia			non ammissibile
Slovacchia		ammissibili	

Ammissibilità dell'IVA per progetti di infrastrutture stradali (% del numero di progetti stradali controllati)



(1) Nell'elenco figurano solo gli Stati membri inclusi nel campione o quelli in cui gli auditor hanno esaminato progetti di infrastrutture stradali.

Fonte: Corte dei conti europea.

18 Gli auditor hanno individuato situazioni in cui l'IVA, in uno stesso Stato membro, è stata trattata in modo diverso benché i beneficiari e i rispettivi progetti rientrassero nella medesima tipologia (cfr. **riquadro 2**). Questa interpretazione non uniforme del diritto tributario crea incertezza riguardo all'ammissibilità della spesa.

⁸ Lo stesso vale per altri tipi di infrastrutture, come le ferrovie.

Riquadro 2

Esempio di trattamento non uniforme dell'IVA dichiarata nella costruzione di infrastrutture di ricerca

Nell'ambito degli audit relativi alla DAS, gli auditor della Corte hanno esaminato quattro progetti concernenti la costruzione di infrastrutture di ricerca nella Repubblica ceca. I beneficiari erano quattro università pubbliche situate in diverse città ceche. Ognuna ha trattato l'IVA in maniera diversa e ha considerato percentuali diverse dell'IVA come costi ammissibili. Sebbene tutte queste università siano soggette alla medesima normativa, la percentuale di IVA non recuperata variava dal 23 % al 100 %.

Le autorità ceche hanno accettato l'IVA non recuperata dichiarata dal beneficiario come costo ammissibile, ma non hanno valutato l'importo effettivamente recuperabile. A determinare una diversità di trattamento è stato principalmente il fatto che ciascuna università ha interpretato il diritto tributario ceco in maniera diversa, in particolare il termine "attività economica", e il modo in cui applicarlo per calcolare la deduzione fiscale pro rata.

Fonte: Corte dei conti europea.

Uso non ottimale dei fondi UE nel rimborso dell'IVA agli enti pubblici

19 In generale, gli enti pubblici sono considerati consumatori finali, ossia hanno il diritto al rimborso dell'IVA per le attività svolte in veste di autorità pubbliche (ad esempio nel settore dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria o dei servizi sociali). La Commissione e gli Stati membri sono dell'avviso che l'IVA, in questi casi, sia in realtà sostenuta dall'organismo pubblico in qualità di beneficiario e che quindi costituisca una spesa ammissibile.

20 Tuttavia, l'IVA dichiarata dagli enti pubblici come spesa non rappresenta un costo netto per lo Stato membro. Ciò si verifica, in particolare, quando i governi nazionali attuano grandi progetti infrastrutturali, ad esempio tramite un ministero o un organismo facente direttamente capo a quest'ultimo. Essi possono dichiarare l'IVA come costo ammissibile dato che il ministero non può recuperarla (cfr. paragrafo 16) e l'UE la rimborsa alle autorità dello Stato membro. Contemporaneamente, però, l'IVA viene imputata al bilancio nazionale anche come entrata tramite il normale sistema di imposizione fiscale.

21 Il rimborso da parte dell'UE può persino superare i costi effettivi sostenuti per il progetto, al netto dell'IVA, il che significa che le entrate complessive del bilancio nazionale superano le spese effettive (cfr. esempio di cui alla **figura 4**). Ciò accade quando la parte nazionale del finanziamento di un progetto è inferiore all'aliquota IVA⁹. Nell'attuale periodo di programmazione, ciò vale in particolare per il Fondo di coesione, che finanzia grandi progetti infrastrutturali, dove la grande maggioranza dei progetti beneficia di un tasso di cofinanziamento pari o superiore all'80 %¹⁰.


22 A giudizio degli auditor, ciò denota un uso non ottimale dei fondi UE nell'ottica della sana gestione finanziaria, e non aggiunge alcun valore. In base al campione di progetti esaminato fra il 2015 e il 2017, si stima che circa 750 milioni di spese IVA dichiarate provengano da progetti attuati da organismi pubblici. Circa la metà di questo importo riguarda progetti del Fondo di coesione per i quali il tasso di cofinanziamento supera l'80 %.

⁹ Gli Stati membri sono liberi di stabilire il tasso di cofinanziamento a livello di progetto purché rispettino il tasso di cofinanziamento medio fissato per l'asse prioritario del PO.

¹⁰ Per l'84 % dei progetti del Fondo di coesione inclusi nel campione estratto dagli auditor il tasso di cofinanziamento era pari o superiore all'80%. Tale percentuale è di appena il 50 % nel caso dei progetti FESR.

Figura 4 – Compensazione in eccesso della spesa relativa all'IVA

Beneficiario: Governo centrale (Ministero dei trasporti)
Progetto: Costruzione di un'autostrada priva di pedaggio
Aliquota IVA ordinaria: 21 %
Cofinanziamento UE per il progetto: 85 %



Fonte: Corte dei conti europea.

I tentativi compiuti dalla Commissione per migliorare la situazione

Che cosa è stato fatto finora

23 Nella sua proposta di RDC per il periodo 2014-2020, la Commissione ha inteso risolvere alcune questioni inerenti alla recuperabilità dell'IVA per i fondi SIE¹¹. Benché il requisito di base in termini di ammissibilità prevedesse che solo l'IVA non recuperabile può essere rimborsata, la proposta suggeriva di escludere il rimborso dell'IVA versata da soggetti non passivi quali definiti nella direttiva IVA (in generale, gli enti pubblici), o versata per progetti infrastrutturali. Il legislatore non ha accolto tale opzione nel regolamento infine approvato.

24 Nel 2015 la Corte aveva raccomandato alla Commissione di chiarire il concetto di IVA recuperabile, al fine di evitare interpretazioni discordanti e l'uso non ottimale dei fondi UE, in particolare per i beneficiari pubblici. In risposta alla raccomandazione, la Commissione ha elaborato orientamenti in materia che sono stati pubblicati nel novembre 2018¹².

25 La nota di orientamento della Commissione è un documento completo che tratta le condizioni di ammissibilità per l'IVA nel quadro delle norme relative alla politica di coesione nel periodo 2014-2020. La nota spiega i principi in base ai quali dovrebbe essere valutata l'ammissibilità dell'IVA e chiarisce come trattare questo aspetto in scenari diversi (in particolare, come interpretare la giurisprudenza della Corte di giustizia europea). L'ammissibilità dell'IVA nel settore della Coesione rimane però una questione complessa e la Commissione sottolinea, nella nota di orientamento, che chiarirà, caso per caso, la propria posizione finale al riguardo, tenendo conto delle particolarità delle singole operazioni.

26 Nella relazione annuale sull'esercizio 2017, la Corte ha inoltre raccomandato alla Commissione di proporre modifiche legislative all'RDC per il quadro finanziario

¹¹ Articolo 59, paragrafo 3, lettera c), del COM(2011) 0615 definitivo.

¹² SWD(2018)459 final – *Guidance note on Conditions for eligibility of VAT under Cohesion policy rules in the 2014-2020 programming period.*

successivo al 2020 che escludano il rimborso dell'IVA, mediante fondi UE, agli organismi pubblici. La Commissione ha invece proposto una norma semplificata sull'ammissibilità dell'IVA per beneficiari pubblici e privati¹³. In base a questa norma, l'IVA – che sia recuperabile o meno – verrebbe rimborsata qualora il costo totale del progetto fosse inferiore a 5 milioni di euro. Per i progetti di importo superiore a questa soglia, l'IVA (anche se recuperabile) non sarebbe ammissibile.

Cosa potrebbe accadere nel prossimo periodo di programmazione?

27 La proposta della Commissione apporta maggior certezza giuridica rispetto ai precedenti periodi di programmazione e, in linea di massima, è più semplice da applicare. La Corte ignora tuttavia per quale ragione la soglia suddetta sia stata stabilita a 5 milioni di euro.

28 La proposta, inoltre, non risolve la questione dell'uso non ottimale dei fondi UE per i progetti al di sotto di questa soglia:

- o gli enti pubblici continueranno a ricevere fondi UE per l'IVA che non rappresenta un costo reale per gli Stati membri; e
- o il bilancio dell'UE rimborserebbe anche l'IVA relativa a progetti in cui non rappresenta un costo reale per il beneficiario (ad esempio, imprese private che possono recuperare l'IVA).

29 L'RDC proposto concede ampia flessibilità alle autorità degli Stati membri nel definire la portata di un progetto. Ciò potrebbe indurre i beneficiari a collocare artificialmente i progetti al di sotto della soglia di 5 milioni di euro per aumentare al massimo la possibilità di ottenere fondi UE¹⁴.

¹³ Articolo 58, paragrafo 1, lettera c), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018) 375 final).

¹⁴ Per un progetto avente una dotazione di 8 milioni di euro, il beneficiario non otterrebbe alcun rimborso IVA. Se però il medesimo beneficiario presentasse due progetti da 4 milioni

30 Inoltre, la proposta della Commissione per la politica di coesione nel periodo 2021-2027 rimane non conforme alle norme applicabili agli altri settori di intervento. Il regolamento finanziario, che stabilisce norme finanziarie generali per il bilancio dell'UE, prescrive come trattare l'IVA in caso di sovvenzioni gestite direttamente dalla Commissione¹⁵. L'IVA è ammissibile¹⁶ solo se non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA applicabile ed è versata da un beneficiario diverso da un soggetto esente ai sensi della direttiva IVA. In generale, quindi, gli enti pubblici (autorità statali, regionale e locali, nonché altri organismi di diritto pubblico) non possono dichiarare l'IVA come costo ammissibile.

31 La Corte ritiene pertanto che la raccomandazione contenuta nella relazione annuale sull'esercizio 2017¹⁷ di escludere il rimborso IVA, a carico dei fondi UE, versato a enti pubblici, riduca il rischio di errori nella spesa per la Coesione e assicuri un miglior utilizzo dei fondi UE in un'ottica di sana gestione finanziaria.

32 Conformemente alle disposizioni giuridiche che hanno costituito la base della raccomandazione della Corte (cfr. paragrafi 07 e 08) e all'argomentazione esposta al paragrafo 88 del Parere n. 6/2018, l'IVA dovrebbe essere rimborsata solo ai pochi enti

di euro ciascuno, l'IVA sarebbe ammissibile per entrambi. Con un tasso di cofinanziamento del 70 % e un'aliquota IVA del 20%, la differenza nella sovvenzione percepita nei due scenari è di circa 1 milione di euro.

¹⁵ Articolo 186, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pagg. 1-222). Queste disposizioni sono identiche alle norme di ammissibilità definite all'articolo 126, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario abrogato (n. 966/2012) e all'articolo 187 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione recante le modalità di applicazione.

¹⁶ Le eccezioni al riguardo sono definite all'articolo 186, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

¹⁷ Cfr. paragrafi 6.40-6.42 e 6.78, nonché la raccomandazione n. 2 della relazione annuale della Corte sull'esercizio 2017.

privati che non possono recuperare l'IVA, ossia quando essa rappresenta un costo reale¹⁸.

Le relazioni annuali e le analisi rapide di casi della Corte dei conti europea

Nelle relazioni annuali, la Corte presenta una panoramica della gestione finanziaria dell'UE nel corso dell'esercizio e formula suggerimenti su come migliorarla. Così facendo, aiuta il Parlamento europeo e il Consiglio ad analizzare come vengono utilizzati i fondi UE.

Le analisi rapide di casi non comportano nuovi lavori di audit, né presentano nuove constatazioni di audit e raccomandazioni. Esse stabiliscono ed espongono gli elementi di fatto relativi a temi specifici fornendo un'analisi mirata utile alla comprensione delle questioni trattate.

È possibile contattare l'équipe di audit al seguente indirizzo:

ECA-COH-SOA-2018@ECA.EUROPA.EU

¹⁸ In base ai 561 progetti da essa esaminati, fra il 2015 e il 2017, nel contesto dei lavori per la DAS, la Corte stima che la percentuale di enti privati che non potevano recuperare l'IVA era appena lo 0,2% di tutti i beneficiari.

Glossario

Aliquota IVA ordinaria: aliquota che un paese dell'UE deve applicare a tutti i beni e i servizi che non ne sono esenti. Uno Stato membro può applicare, a determinate condizioni, aliquote ridotte a beni o servizi.

Coesione: titolo abbreviato della sotto-rubrica 1b "Coesione economica, sociale e territoriale" del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Enti pubblici: organi dell'amministrazione nazionale, regionale o locale, o qualsiasi altro organismo di diritto pubblico.

Fondi della politica di coesione: Per il periodo di programmazione 2014-2020, i fondi per la politica di coesione fanno parte dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE).

Rimborso: il "rimborso" non costituisce necessariamente un flusso di cassa, ma può consistere nella riduzione delle imposte sulle vendite.

Soggetto passivo: in genere imprese, singoli operatori e altri professionisti.

Équipe della Corte dei conti europea

La presente analisi rapida di casi è stata adottata dalla Sezione di audit II, presieduta da Iliana Ivanova, Membro della Corte, specializzata nei settori di spesa riguardanti gli investimenti a favore della coesione, della crescita e dell'inclusione. Lo svolgimento dell'analisi è stato diretto da Tony Murphy, membro della Corte, coadiuvato da Wolfgang Stolz, capo di Gabinetto; Brian Murphy, attaché di Gabinetto e Peter Borsos, assistente di Gabinetto; Juan Ignacio Gonzalez Bastero, primo manager e Orsolya Szarka, capoincarico. Mark Smith ha fornito assistenza linguistica.

Negli ultimi anni, le relazioni annuali della Corte hanno segnalato una serie di errori e carenze nel trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come costo ammissibile nel quadro della spesa per la Coesione. La presente analisi mira a integrare le osservazioni inerenti all'IVA contenute nelle relazioni annuali e i punti di vista espressi nel parere n. 6/2018.

Utilizzando i risultati e i dati di precedenti audit espletati ai fini della DAS, gli auditor della Corte hanno analizzato il rapporto fra recuperabilità e ammissibilità dell'IVA. L'analisi presenta una panoramica degli errori e delle incongruenze constatate ed evidenzia i casi di impiego non ottimale dei fondi UE riconducibili a un'interpretazione della recuperabilità in senso lato, specie nel caso degli organismi pubblici che percepiscono aiuti UE.

In base all'analisi svolta e in linea con le raccomandazioni precedentemente espresse, gli auditor ritengono che la Commissione e i legislatori dovrebbero considerare di rivedere le norme sull'ammissibilità dell'IVA. Gli sforzi di semplificazione delle norme dovrebbero, comunque, sostenere il principio della sana gestione finanziaria dei fondi UE.

L'équipe di audit può essere contattata al seguente indirizzo:

ECA-Cohesion-SoA-2018@eca.europa.eu.

CORTE DEI CONTI EUROPEA

12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx

Sito Internet: eca.europa.eu

Twitter: @EUAuditors



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



© Unione europea, 2018.

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione di fotografie o di altro materiale i cui diritti d'autore non appartengano all'Unione europea, occorre chiedere l'autorizzazione direttamente al titolare di tali diritti.